



COMUNE DI
COMO

REGOLAMENTO DI UTILIZZO E ACCESSO
DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA
“CAMPO CONI DI COMO - VIA CANTURINA”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 67 DEL 16 SETTEMBRE 2019

Premesse

Il campo di atletica leggera "Campo Coni di Como", in armonia con gli scopi per i quali è stato costruito, è a disposizione delle società sportive, delle istituzioni scolastiche e di tutti i cittadini, affinché nel progetto educativo l'educazione fisica - sportiva e l'atletica leggera in particolare, possano concorrere alla formazione della persona, divenendo un mezzo utile ai bisogni di crescita e miglioramento intellettuale, fisico e psicologico.

Art. 1

Gestore del Campo di atletica

Il Campo CONI, sito in Como via Canturina n. 70, è gestito, secondo le norme del presente Regolamento d'uso, direttamente dal Settore Sport del Comune di Como, il quale ne affida la sorveglianza e la custodia a personale incaricato.

Art. 2

Utilizzatori del Campo di atletica

1. L'uso del Campo CONI di Como è riservato ai soggetti di seguito riportati per le seguenti attività:

a) le Società sportive e le Organizzazioni sportive praticanti l'atletica leggera, affiliate alla F.I.D.A.L. o riconosciute dal C.O.N.I., per svolgere la preparazione atletica, attività di atletica leggera o eventuali manifestazioni. Verrà data priorità all'attività delle società di Como. In subordine verranno accolte le richieste provenienti dalle realtà extra cittadine.

b) gli alunni delle Istituzioni scolastiche statali e non statali del Comune di Como per le lezioni curricolari di Educazione Fisica, per l'avviamento alla pratica sportiva in orario extra-curricolare e per le manifestazioni sportive scolastiche previste da calendari annualmente predisposti e concordati con il Comune. Le richieste di utilizzo per le attività extracurricolari e per la realizzazione delle competizioni d'Istituto, o attività similari ed equiparabili, da parte delle Istituzioni scolastiche statali e non statali extra Comune di Como saranno accolte in subordine a quelle delle istituzioni cittadine.

c) da privati cittadini, ai fini dello svolgimento dell'atletica leggera o dell'attività sportiva e motoria con le limitazioni logistiche riportate all'art. 5 p. 13;

d) le Organizzazioni ed i Gruppi Sportivi di altre discipline compatibilmente e subordinatamente agli utilizzi di cui ai punti a), b) e c);

2. L'accesso al complesso sportivo per gli utilizzatori sopra elencati, così come per l'eventuali manifestazioni o gare, è subordinato alla corresponsione di apposita tariffa stabilita dall'Amministrazione. Fanno eccezioni le scuole statali primarie e secondarie di primo grado di Como per le quali è prevista la gratuità e gli Istituti Superiori per i quali è prevista la possibilità di utilizzare senza versamento di corrispettivo la struttura per un massimo di due volte all'anno, da febbraio ad aprile, in preparazione alle finali provinciali ed in orario pomeridiano (14-16). Resterà a pagamento l'utilizzo da parte della scuola per lo svolgimento della fase interna di selezione.

Le realtà statali e non statali, scuole non di Como, sono soggette al pagamento della tariffa prevista dal piano tariffario vigente.

3. Il Comune di Como si riserva di destinare il Campo ad attività da quelle sopra elencate purché non ne pregiudichino l'integrità e la funzionalità.

Art. 3

Orari e calendario di apertura

1. Il centro sportivo adotterà il seguente orario:

dal 1 ottobre al 31 marzo

dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00

sabato dalle 10.00 alle 14.00

domenica chiuso

dal 1 aprile al 30 settembre
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30
sabato dalle 10.00 alle 14.00
domenica chiuso

Al fine di evitare al personale di custodia un aggravio di prestazioni che ecceda le sue competenze, le attività sportive scolastiche, gli allenamenti e le manifestazioni agonistiche in programma dovranno essere contenute nel suddetto orario giornaliero di funzionamento del campo. Eventuali utilizzi extra dovranno prevedere il riconoscimento di ore straordinarie al personale di custodia e saranno messe in carico al richiedente.

2. Il Campo di atletica rimarrà chiuso nei seguenti giorni: 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno, il giorno della festività del Santo Patrono e per due settimane nel periodo di Ferragosto. E' possibile, su apposita richiesta degli organizzatori, utilizzare per la realizzazione di gare/competizioni le date festive sopra riportate che cadono nel periodo aprile/giugno.

3. Eventuali modifiche dell'orario e delle chiusure di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo potranno essere stabilite direttamente dal Settore Sport a seguito di motivate esigenze gestionali.

Art. 4

Richieste di utilizzo

1. I soggetti previsti al comma c) potranno utilizzare il campo recandosi direttamente presso lo stesso previo pagamento della tariffa di ingresso.
2. La fruizione del Campo da parte di soggetti indicati al precedente articolo 2 comma a), b) e d) è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta all'Ufficio sport del Comune di Como da presentarsi:
 - a) entro il mese di settembre se la richiesta ha ad oggetto l'utilizzo annuale, con specifica di giorni e orari di utilizzo
 - b) entro il 30° giorni antecedente l'iniziativa se ha ad oggetto l'utilizzo per una durata limitata all'evento;

Di seguito alcune specifiche organizzative:

- il Settore, per un razionale utilizzo degli spazi, per ragioni di sicurezza e per permettere il migliore svolgimento dell'attività, potrà intervenire attraverso l'assegnazione di fasce specifiche di utilizzo. Questo in considerazione dello spazio limitato in relazione all'alto numero potenziali utilizzatori e della possibilità di impiego della pista anche da parte dei praticanti del nordic walking che potrebbe creare pericolo in relazione alla diversa velocità di avanzamento rispetto ai podisti/velocisti e all'attrezzatura specifica della disciplina.
- potranno avere accesso al campo SOLO gli atleti regolarmente tesserati per la società o associazione in questione nel rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle che disciplinano la tutela sanitaria. E' fatto l'obbligo ai soggetti previsti ai punti a), b) e d) art. 2 di firmare l'apposito registro di presa in carico dell'attività ad eccezione dei così detti "amatori" con età superiore ai 18 anni che svolgono autonomamente la seduta di allenamento.

A tale scopo faranno fede gli elenchi dei soci che ogni Associazione autorizzata sarà tenuta a fornire e ad aggiornare annualmente o qualora si rendesse necessario. Detti elenchi dovranno comprendere anche tecnici, istruttori e dirigenti regolarmente tesserati.

3. Nel caso di concomitanze, sarà compito del Comune stabilirne le priorità, e ciò, se ritenuto necessario, sentito il parere delle Società, delle Organizzazioni e delle Istituzioni scolastiche interessate.

4. Onde evitare interferenze e sovrapposizioni, i Gruppi Sportivi scolastici, le Società, le Organizzazioni sportive e qualunque altro fruitore potranno accedere al Campo solo secondo gli orari e le modalità concordati con l'Amministrazione.

Art. 5

Norme d'uso dell'impianto.

1. Gli utenti hanno l'obbligo di indossare abiti adeguati all'attività svolta e di utilizzare con rispetto gli spogliatoi e gli impianti igienico-sanitari, trattandosi di locali in uso ad una pluralità di soggetti. Le docce devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario onde evitare lo spreco di acqua e con idonee calzature.

2. I materiali di rifiuto di qualsiasi genere devono essere depositati negli appositi contenitori e in nessun caso devono essere buttati negli scarichi dei lavabo, docce e gabinetti. E' severamente vietato lavare le scarpe nei lavandini.

3. E' vietato l'ingresso al campo ai minori di 14 anni se non accompagnati da persona maggiorenne che ne assuma la responsabilità.

4. Il pubblico, può accedere al campo anche nelle ore di allenamento delle società sportive senza arrecare disturbo o situazioni di pericolo. I soggetti identificati al art. 2 comma c) possono utilizzare unicamente la pista ed il giro esterno alla stessa per praticare il c.d. running. Eventuale pratica di altre specialità (salti, lanci, corse veloci) dovrà avvenire sotto la responsabilità di un tecnico presente in loco che si assume tutte le responsabilità dell'attività.

5. Il campo deve essere lasciato libero 15' prima della chiusura prevista dell'impianto.

6. Gli utenti dell'impianto devono mantenere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto al servizio di sorveglianza, degli altri utenti e NON DANNEGGIARE le attrezzature.

7. L'uso degli attrezzi in dotazione all'impianto da parte di singoli atleti è subordinato all'autorizzazione di utilizzo e all'assistenza di personale qualificato.

8. Gli utenti autorizzati ad accedere al Campo per gli allenamenti e le gare possono temporaneamente depositare attrezzature di loro proprietà nel magazzino appositamente identificato, ma ciò sotto la loro esclusiva responsabilità e pur sempre previo consenso del personale in servizio addetto alla custodia del campo; il Comune di Como ed il personale addetto alla custodia sarà in ogni caso manlevato da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

9. Gli utenti non devono per nessuna ragione manipolare attrezzature, installare allacci, anche provvisori, attivare strumenti di comando dell'impianto di riscaldamento e d'illuminazione. Per tali necessità è obbligatorio chiedere l'intervento del personale addetto.

10. L'uso degli attrezzi sportivi avviene sotto la responsabilità della persona indicata dalla società o gruppo sportivo scolastico. La consegna va fatta direttamente al responsabile che alla fine della sessione di addestramento dovrà restituire gli attrezzi al personale di custodia.

11. Le attrezzature sportive vanno utilizzate in maniera adeguata e devono essere evitate attività che ne danneggino lo stato o rechino danni all'utente.

12. Gli Istituti Scolastici e le Società Sportive devono garantire la presenza sul campo di almeno un insegnante, allenatore, istruttore o dirigente.

13. L'accesso alla pista da parte di atleti, giudici, istruttori, insegnanti, dirigenti, studenti è consentito esclusivamente con calzature sportive adeguate.

14. Sulla pista si dovranno utilizzare scarpe chiodate con chiodi di lunghezza non superiore a mm. 5.

15. Per il riscaldamento, vanno utilizzate le zone circostanti la pista, esterne o interne.

16. Le corsie 1 e 2 devono essere utilizzate per ripetute > 400 mt, 3 e 4 per i velocisti. Per gli ostacoli potranno essere utilizzate le corsie 5 e 6.

17. In pista si corre in senso antiorario. Non è pertanto possibile effettuare ripetute e/o prove veloci in "contromano", ovvero in senso orario. E' inoltre vietato fare esercizi a terra in pista. Gli stessi devono essere effettuati in porzioni esterne alla pista.

18. Il prato andrà attraversato, calpestato ed utilizzato con attenzione per la presenza di lanci degli attrezzi (disco, martello e giavellotto).

19. Le zone di caduta del salto in alto e del salto con l'asta dovranno essere utilizzate sotto la supervisione di un tecnico responsabile
20. I materassi verranno scoperti prima dell'utilizzo e ricoperti alla fine dell'uso per evitare danneggiamenti. Naturalmente vanno utilizzati solo per allenamento tecnico e sono vietati usi differenti (giochi per bambini, prendisole, divano per riposare, etc.).
21. La zona di lancio in corrispondenza della gabbia, dovrà essere utilizzata con cura, in maniera appropriata sotto la supervisione di un tecnico responsabile sia dell'uso appropriato che dell'incolumità degli atleti. La rete andrà sollevata prima dell'uso e riabbassata con cura alla fine. Inoltre i lanciatori, al termine della sessione di lanci, devono ricoprire i buchi lasciati nel terreno dagli attrezzi utilizzati.
22. Pubblico, genitori e accompagnatori devono trovare posto in tribuna e all'esterno dell'area destinata all'attività sportiva ponendo la massima attenzione a non ostacolare gli atleti impegnati nella stessa.
23. In caso di gare con ingente numero di atleti, gli istruttori scolastici, le società o gli enti organizzatori devono essere in grado di assicurare un preciso e attento servizio di controllo tecnico-organizzativo.
24. All'interno dell'impianto è VIETATO FUMARE
25. Non è concesso l'ingresso ad atleti che abbiano avuto squalifiche per DOPING né a coloro che abbiano avuto inibizioni all'attività da parte del CONI o di Enti di promozione Sportiva.
26. L'introduzione di animali è ammessa solo se muniti di guinzaglio ed al di fuori degli spazi più strettamente destinati all'attività sportiva. Dovrà essere prestata massima attenzione da parte degli accompagnatori alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento delle stesse secondo le direttive vigenti in materia nel tempo. Chiunque violi detta disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 6

Accompagnatori degli atleti

1. Gli atleti delle Società ed Organizzazioni sportive e delle Istituzioni scolastiche, dovranno essere accompagnati dai rispettivi Insegnanti, Dirigenti e/o Allenatori, che saranno responsabili del loro comportamento civile e sportivo. All'ingresso dovrà essere giornalmente firmato l'apposito registro di presenza e di presa in carico dell'attività.
2. Solo i predetti accompagnatori potranno accedere alle attrezzature sportive di proprietà dell'Amministrazione, delle quali ne saranno responsabili in proprio, e ciò attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito registro di carico e scarico, la cui consegna e successivo ritiro avverrà tramite il Custode.
3. La rottura di un attrezzo, anche parziale, provocata da uso improprio, o la sua mancata restituzione comporterà a carico del soggetto inadempiente l'obbligo del risarcimento del costo dell'attrezzo al corrente valore di mercato per l'acquisto d'identico strumento nuovo di fabbrica.

ART. 7

Impegni degli utilizzatori

1. Insegnanti, Dirigenti, Allenatori, Atleti e Sportivi a livello amatoriale sono tenuti al rispetto dell'orario di utilizzo.
2. Le Società di Atletica, durante gli allenamenti, dovranno garantire la presenza di un loro tecnico o, in caso di sua assenza, di un sostituto delegato.
3. In ogni caso, le responsabilità civili e amministrative derivanti dall'uso del Campo saranno esclusivamente a carico delle Istituzioni scolastiche, delle Società, delle Organizzazioni Sportive, dei Sodalizi e dei singoli organizzatori.
4. Detti utenti rispondono altresì nei confronti del Comune per ogni danno eventualmente arrecato agli impianti e alle attrezzature.

5. Il Comune di Como e il personale addetto al Campo non rispondono in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati incustoditi da parte degli utilizzatori all'interno dell'intera struttura. Dirigenti, Tecnici e Insegnanti accompagnatori dovranno, pertanto, avere l'avvertenza di disciplinare, controllare e vigilare onde evitare appropriazioni indebite di quanto sopra.

6. Le Istituzioni scolastiche, le Società e le Organizzazioni sportive, in occasione di allenamenti, manifestazioni e gare in calendario dovranno collaborare con il personale addetto alla custodia per assicurare il regolare impiego delle varie attrezzature e dovranno rispettare tutte le direttive all'uopo impartite dal Settore.

ART. 8

Utilizzo parcheggio interno campo

E' fatto assoluto divieto ad atleti, allenatori, accompagnatori e spettatori di parcheggiare all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto. Per l'utilizzo ordinario, ad esclusione delle concessioni agli Istituti Scolastici, è consentito il parcheggio delle moto nello spazio adiacente alla guardiola.

Art. 9

Sanzioni

Qualora gli utilizzatori non si atterrano scrupolosamente a quanto indicato nel presente Regolamento potranno essere sanzionati dal Comune di Como attraverso il diniego all'utilizzo del Campo per un periodo variabile da 15 (quindici) giorni a 3 (tre) mesi, a seconda della gravità dell'inosservanza, e, in caso di recidiva, potranno subire la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del Campo, fermo l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni provocati.

Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, e attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di Legge e ai Regolamenti Comunali vigenti.